

## LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

### ADEMPIMENTO E CHECK LIST

#### La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali

Una delle più rilevanti novità contenute nel collegato Fiscale alla Legge di Stabilità 2018 è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali.

Si tratta, invero, di una riedizione dell'istituto, che consente nuovamente ai contribuenti di chiedere la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione in prestabiliti intervalli temporali, ottenendo lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

*Antonio Gigliotti*

### DA SAPERE

#### Rottamazione bis e contenziosi, tra rinuncia e prosecuzione

La riapertura (con estensione applicativa) dell'istituto della definizione agevolata dei carichi fiscali - rottamazione bis - produce effetti anche riguardo ai contenziosi tributari relativi proprio a tali carichi. Al riguardo, si distingue un duplice trattamento a seconda che i giudizi tributari siano giunti a conclusione ovvero risultino ancora in essere.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Processo tributario telematico

Lavoro - Trattamenti di vecchiaia

Impresa - Art bonus

Scadenze dal 14 al 28 dicembre 2017

## ADEMPIMENTI

### LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

*di Antonio Gliotti e Giuseppe Avanzato*

#### Premessa

---

Una delle più rilevanti novità contenute nel collegato Fiscale alla Legge di Stabilità 2018 (Decreto Legge n. 148 del 16/10/2017) è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali, istituto introdotto lo scorso anno dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016.

Si tratta, invero, di una riedizione dell'istituto, che consente nuovamente ai contribuenti di chiedere la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione in prestabiliti intervalli temporali, ottenendo lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

La nuova edizione della rottamazione prevista dal D.L. n. 148/2017, dopo l'indiscusso successo della precedente edizione dell'istituto, amplia infatti notevolmente la platea dei beneficiari cercando al contempo di sanare i numerosi aspetti controversi della precedente edizione.

In particolare, la procedura prevista per quella che è stata definita "rottamazione-bis" rispetta pedissequamente la vecchia procedura prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 ma a differenza della precedente opera su quattro fronti:

## ROTTAMAZIONE - BIS




apertura della rottamazione ai carichi consegnati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**.



riammissione degli esclusi ovvero di coloro che avevano in corso rateizzazioni con l'agente della riscossione al 24 ottobre 2016 e non sono stati ammessi alla precedente edizione a causa del mancato pagamento delle **rate pregresse scadute entro il 31 dicembre 2016**;



possibilità di rottamare anche i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 purché gli stessi non abbiano formato oggetto della precedente edizione della "rottamazione".



possibilità per gli enti territoriali di stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

### RICORDA


Si ricorda, infine, che il DL 148/2017 ha altresì posticipato i termini per il pagamento delle rate previste per la precedente edizione dell'istituto di cui all'art. 6, del DL. 193/2016, che sono stati postergati al 7 dicembre 2017 per le prime tre rate (rimettendo *in bonis* i contribuenti che non avevano pagato *pro tempore* le rate in scadenza a luglio e settembre 2017) e a luglio 2018 (per la quarta rata originariamente prevista per aprile). La scadenza dell'ultima rata è invece rimasta invariata a settembre 2018.

## Cos'è la rottamazione

La rottamazione è una sanatoria delle cartelle esattoriali, degli avvisi d'accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito INPS, concessa dallo Stato ai contribuenti, e consiste nella facoltà di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione **ottenendo lo sconto delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora**.

Attraverso la rottamazione, pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti fissati dalle disposizioni in materia, presentando apposita domanda, potranno stralciare i debiti pendenti con l'esattore beneficiando di un notevole risparmio monetario. Per quanto concerne invece i compensi di riscossione (aggi) e le altre spese, i primi vengono riparametrati agli importi da versare con la rottamazione, mentre


le spese di rimborso per le attività esecutive/cautelative e per la notifica della cartella di pagamento rimangono dovuti.



## La nuova rottamazione

L'art.1 del Decreto Legge n.148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede che possano aderire alla cd. nuova "rottamazione" delle cartelle, i contribuenti con carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, a eccezione dei debiti:

- non definibili in base alla legge (ex art.6 comma 10 DL 193/2016);
- interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l'Agente della riscossione ha **accolto** oppure **rigettato** in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge.



L'articolo citato ha così riaperto i termini per aderire alla rottamazione per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 ed ha esteso la stessa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

## Profilo soggettivo

Possono aderire all'istituto tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, società ecc) che sono titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017 non rientranti nelle casistiche preclusive fissate dalla legge.

Possono altresì fruire della rottamazione, al pari della prima edizione, i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Contribuenti soggetti a procedure concorsuali e «*alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267*».
- Contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire purchè si impegnino a rinunciare ai medesimi nella dichiarazione di adesione (Modello DA-2000/17) presentato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
- Contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire tuttavia in questi casi non vi è la possibilità di ripetere quanto versato e ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Restano invece definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
- Contribuenti che hanno attualmente in corso un piano di rateizzo ex art. 19 del DPR 602/73. Tali contribuenti, contrariamente a quanto accaduto nella precedente edizione dell'istituto, per effetto di quanto previsto dal comma 10-bis dell'art.1 del DL n.148/2017, possono beneficiare della rottamazione anche se non in regola con i piani rateali in essere, saranno ammessi alla nuova rottamazione.

**AMBITO SOGGETTIVO**



- Tutti i contribuenti (persone fisiche, professionisti, società ecc)
- Contribuenti soggetti a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Contribuenti con giudizi in corso in merito ai carichi che si intendono definire
- Contribuenti che hanno pagato parzialmente il debito che intendono definire
- Contribuenti che hanno attualmente in corso un piano di rateizzo ex art. 19 del DPR 602/73 anche se non risultano adempiuti i versamenti rateali

## Ambito oggettivo

Possono formare oggetto di definizione tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Si tratta, quindi, di tutti i carichi affidati agli enti che si occupano delle attività di riscossione, ivi compresi i contributi INPS e INAIL.

### Fanno eccezione esclusivamente:


→ I carichi non definibili in quanto rientranti nelle esclusioni espressamente previste dall'art. 6 comma 10 del D.L. 193/2016, valevoli anche per la nuova edizione della rottamazione per effetto dell'espresso richiamo operato dal comma 4 dell'art.1 del DL148/2017.

### Si fa riferimento dunque a:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

→ I carichi interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l'Agente della riscossione ha **accolto** oppure **rigettato** in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge.

## CARICHI ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE

- 
- carichi interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata
  - risorse proprie comunitarie, ovvero sia i dazi, le accise e l'IVA all'importazione
  - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  - crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (ad esempio sanzioni su riciclaggio, su lavoro nero ovvero sanzioni irrogate da CONSOB o Banca d'Italia ecc).

Si precisa che relativamente alle violazioni del Codice della Strada la nuova rottamazione, al pari della precedente, non causa lo stralcio delle sanzioni amministrative ma dei soli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27 co. 6 della L. 689/81 (ovvero gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo).

Per quanto concerne poi le pretese aventi ad oggetto esclusivamente carichi sanzionatori è doveroso precisare che essi sono senz'altro definibili qualora si tratti di sanzioni tributarie (ad es. violazioni da RW) e assistenziali/previdenziali (relative a contributi gestiti dall'INPS e dall'INAIL o anche dalle Casse di previdenza professionali a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo ex DLgs. 46/99). Anzi, in questi casi, la rottamazione appare particolarmente appetibile poiché l'adesione alla sanatoria consentirebbe al contribuente di azzerare totalmente la pretesa senza il versamento di alcun importo. Al contrario non possono formare oggetto di definizione le sanzioni accessorie emesse ad esempio come conseguenza della violazione di norme in tema di rilascio dello scontrino fiscale ex art. 12 del D. Lgs. 471/97, o di visto di conformità ex art. 39 del D.Lgs. 241/97.

### Ambito temporale

Rientrano nella sanatoria tutti i carichi affidati agli enti per la riscossione **dal 1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017.**

Si precisa che ai fini della definibilità occorre riferirsi **non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito, ma alla data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione o è stato affidato il credito** (accertamento esecutivo).

Il comma 7 dell'art.1 del DL 148/2017 sancisce che entro il **31 marzo 2018** l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti, con posta ordinaria, una comunicazione sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento.

**AMBITO TEMPORALE**



Carichi affidati agli enti per la riscossione dal **1 gennaio 2000 al 30 settembre 2017**.

N.B. occorre riferirsi alla data in cui è stato consegnato il ruolo all'ente per la riscossione o è stato affidato il credito non alla data di notifica/spedizione della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo/avviso di addebito

**Dilazioni in corso**

Nel caso in cui il carico richiesto in definizione sia stato interessato da una dilazione in corso al **24/10/2016 con rate in scadenza nel 2016 e non saldate** contrariamente a quanto accadeva nella precedente rottamazione, il contribuente può comunque esercitare la facoltà di definizione prevista dall'art. 1 del DL 148/2017. Pertanto, il mancato pagamento delle rate pregresse delle eventuali dilazioni in corso non costituisce causa ostativa ai fini della domanda di definizione.

In questo caso, tuttavia, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro **luglio 2018**, i relativi versamenti pagando le somme che Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro **giugno 2018**. Dopo l'avvenuto pagamento, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda Comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata.

<b>30 giugno 2018</b>	L'agente della riscossione comunica al contribuente l'importo delle rate pregresse non pagate al <b>31/12/16</b>
<b>31 luglio 2018</b>	il contribuente deve pagare l'importo delle rate scadute e non pagate al <b>31/12/16</b>
<b>30 settembre 2018</b>	Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente le somme dovute ai fini della rottamazione



## La domanda del contribuente

---

La dichiarazione di adesione alla rottamazione va necessariamente presentata utilizzando un apposito modello (denominato “**Modello DA-2000/17**”- “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”), **entro e non oltre il 15.5.2018** (attenzione: termine decadenziale)

### Tale dichiarazione può essere presentata:

- attraverso l’area “Fai D.A. te”, il form reso disponibile sul portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), che permette di compilare e inviare la domanda di adesione, tramite pc, tablet e smartphone (allegando il documento di riconoscimento);
- mediante posta elettronica certificata (pec), insieme alla copia del documento di identità, inviando la stessa alla casella pec della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA 2000/17 e sul portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it));
- consegnando il modulo DA-2000/17, scaricabile anche dal portale istituzionale, agli sportelli presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

La presentazione può anche essere delegata, compilando l’apposito prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello e allegando copia del documento d’identità del delegante e del delegato.

Si precisa che è possibile rottamare anche solo alcuni dei carichi portati dalle cartelle/avvisi oggetto di definizione. In tal caso il contribuente dovrà specificare nel modello i carichi che intende definire.

## Cosa succede dopo la presentazione della domanda

---

A seguito della presentazione del Modello DA-2000/17 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare al debitore l’esito della domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il **30 giugno 2018** (per i carichi affidati alla riscossione nel 2017) o entro il **30 settembre 2018** (per quelli affidati dal 2000 al 2016). In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunica al contribuente gli importi dovuti ai fini della definizione inviandogli altresì i relativi bollettini di pagamento. Nessuna conseguenza, quantomeno nei confronti del contribuente, dovrebbe scaturire dall’eventuale tardiva comunicazione da parte

dell'Agente della Riscossione, pertanto la possibilità di definizione dovrebbe rimanere impregiudicata qualora i versamenti vengano comunque effettuati tempestivamente.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può opporre il diniego di sanatoria, solo per motivi di legittimità (ad esempio domanda su carichi non definibili).

Il diniego rappresenta un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. h) del DLgs. 546/92 "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari".

L'impugnabilità va attribuita anche alla quantificazione delle somme da versare comunicata dall'Agenzia delle entrate-riscossione, quantificazione che potrebbe rivelarsi errata.

Si ricorda che nel caso in cui il carico richiesto in definizione sia stato interessato da una precedente dilazione con rate in scadenza nel 2016 e non saldate, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro giugno 2018. Dopo l'avvenuto pagamento, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda Comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata.

## Importi da versare

---

Per quanto concerne i versamenti degli importi dovuti ai fini della definizione il DL 148/2017 prevede scadenze differenziate a seconda della data di affidamento del carico all'agente della riscossione.

Infatti per la definizione agevolata di cartelle/avvisi riferiti a carichi consegnati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio al 30 settembre 2017** il versamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione, a luglio 2018, oppure a rate fino ad un massimo di 5, alle seguenti scadenze:

- luglio 2018 (20%);
- settembre 2018 (20%);
- ottobre 2018 (20%);
- novembre 2018 (20%);
- febbraio 2019 (20%).

Per quanto invece concerne le cartelle/avvisi riferiti a carichi consegnati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016** il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, a ottobre 2018, oppure a rate, fino ad un massimo di 3, alle seguenti scadenze:

- ottobre 2018 (40%);
- novembre 2018 (40%);

- febbraio 2019 (20%).

Carichi 2000-2016	Carichi 2017
1° rata: ottobre 2018	1° rata: luglio 2018
2° rata: novembre 2018	2° rata: settembre 2018
3° rata: febbraio 2019	3° rata: ottobre 2018
	4° rata: novembre 2018
	5° rata: febbraio 2019

Sarà possibile effettuare i pagamenti attraverso i seguenti canali:
□ portale <a href="http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it">www.agenziaentrateriscossione.gov.it</a> ;
□ App EquiClick;
□ sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
□ sportelli bancari;
□ uffici postali;
□ home banking;
□ punti Sisal e Lottomatica;
□ tabaccai convenzionati con Banca 5;
□ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
□ Postamat;
□ domiciliazione bancaria.

## Effetti della rottamazione

A seguito della presentazione della domanda di definizione sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi che sono oggetto della medesima.


Sono altresì **sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere** relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza (art. 1, comma 9 del DL n.148/2017).

Tuttavia, se nella dilazione sono presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di ammortamento.

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, **non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche

già iscritti alla data di presentazione della domanda, e **non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (art.6, comma 5 DL193/2016).

All'integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate invece si ottiene lo **stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora ed in certe ipotesi, l'attenuazione o non punibilità in alcuni reati fiscali.**



## Mancato pagamento delle rate o ritardi

---

Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## La rottamazione bis per i riammessi

---

Il DL n.148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", prevede la riammissione alla rottamazione per tutti quei contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell'istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza al 31 dicembre 2016.

Appare doveroso precisare, infine, che la formulazione letterale del comma 2 induce a concludere che possano essere riammessi alla rottamazione solo quei contribuenti **che avevano presentato la domanda di rottamazione e si erano visti notificare dall'agente della riscossione il diniego a causa della morosità nei pagamenti.**



**Tali contribuenti per essere ammessi alla nuova rottamazione dovranno:**

- 1) presentare, entro il **15 maggio 2018**, apposita istanza all'agente della riscossione, utilizzando la modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- 2) pagare in unica soluzione, entro il **31 luglio 2018**, l'importo delle predette rate scadute e non pagate al **31 dicembre 2016**. All'uopo entro il **30 giugno 2018** Agenzia delle Entrate - Riscossione comunica al contribuente l'ammontare delle rate scadute al **31 dicembre 2016** da pagare per poter accedere alla nuova rottamazione. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza.
- 3) in seguito il contribuente dovrà versare nel numero massimo di tre rate, scadenti nei mesi di **ottobre e novembre 2018 (l'80%) e febbraio 2019 (20%)**, le somme dovute ai fini della rottamazione.

Per quanto concerne gli effetti della rottamazione si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione implica il mancato perfezionamento della definizione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

<b>15 maggio 2018</b>	<b>Presentazione dell'istanza di adesione alla rottamazione all'agente della riscossione</b>
<b>30 giugno 2018</b>	L'agente della riscossione comunica al contribuente l'importo delle rate pregresse non pagate al <b>31/12/16</b>
<b>31 luglio 2018</b>	Il contribuente deve pagare l'importo delle rate scadute e non pagate al <b>31/12/16</b>
<b>30 settembre 2018</b>	Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente le somme dovute ai fini della rottamazione
<b>31 ottobre 2018</b>	Il contribuente deve pagare la prima rata della rottamazione
<b>30 novembre 2018</b>	Il contribuente deve pagare la seconda rata della rottamazione
<b>28 febbraio 2019</b>	Il contribuente deve pagare la terza rata della

## La rottamazione per gli enti territoriali

---

L'art.1 del DL 148/2017 al comma 11-*quater* ha previsto la possibilità per gli enti locali di aderire alla nuova edizione della rottamazione.

Il citato comma, in particolare, riapre la rottamazione anche con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni per gli atti notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). La definizione agevolata per tali carichi però non è automatica: è infatti necessario un atto dell'ente locale o della regione che stabilisca, altresì, il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata e i termini per presentare l'istanza.

Gli enti territoriali pertanto entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, dovranno stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Alla definizione agevolata delle entrate di regioni e enti locali si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 ter del decreto-legge n. 193/2016 ad esclusione del primo comma.

## CHECK LIST

### LA NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Offriamo ora una Check List di controllo al fine di comprendere al meglio l'istituto introdotto dall'art.1 del DL 148/2017.

CARICHI ROTTAMABILI		
Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017	-Sono esclusi i carichi non definibili in base all'art.6 comma 10 del DL 193/2016  -Sono esclusi i carichi interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata	Si /No
Carichi oggetto di una precedente domanda di rottamazione ex art.6 del DL 193/2016 respinta a causa della morosità sulle rate pregresse al 31/12/16 dei piani rateali in essere al 24 ottobre 2016		Si/No
Carichi afferenti entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni che aderiranno alla rottamazione		Si/No

CARICHI NON DEFINIBILI		
Carichi aventi ad oggetto	<input type="checkbox"/> Iva riscossa all'importazione	
	<input type="checkbox"/> Risorse proprie tradizionali UE	Risorse previste dall'art. 2, par.1 lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014
	<input type="checkbox"/> Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato	
	<input type="checkbox"/> multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna	
	<input type="checkbox"/> sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada	<b>Stralcio dei soli interessi compresi quelli per ritardata iscrizione a ruolo</b>
	<input type="checkbox"/> altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali	
	<input type="checkbox"/> carichi interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata (presentata in base al D.L. n. 193/2016), che l'Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge.	



**SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE LA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE**

<b>Il soggetto che può proporre la domanda di rottamazione è</b>	<input type="checkbox"/> persona fisica
	<input type="checkbox"/> persona giuridica
	<input type="checkbox"/> ente commerciale e non
	<input type="checkbox"/> professionista

**PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

La rottamazione si intende perfezionare attraverso	<input type="checkbox"/> Presentazione della domanda <input type="checkbox"/> Pagamento dell'intero importo dovuto
--	---



GLI IMPORTI DA VERSARE	
<input type="checkbox"/> Imposte	si
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali ed assistenziali	si
<input type="checkbox"/> Sanzioni amministrative	no
<input type="checkbox"/> Interessi di mora	no
<input type="checkbox"/> Sanzioni codice della strada	si
<input type="checkbox"/> Interessi codice della strada	no
<input type="checkbox"/> Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	si
<input type="checkbox"/> Aggi di riscossione	<b>Solo afferenti gli importi che rimangono dovuti</b>
<input type="checkbox"/> Spese di notifica cartella di pagamento	si
<input type="checkbox"/> Spese di esecuzione	si

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Presentazione della domanda</b>	<input type="checkbox"/> sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
	<input type="checkbox"/> sospensione dei termini di pagamento per le dilazioni in corso
	<input type="checkbox"/> inibizione all'avvio di nuove procedure esecutive e cautelari
	<input type="checkbox"/> sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
	<input type="checkbox"/> sospensione dei termini di pagamento per le dilazioni in corso
	<input type="checkbox"/> inibizione all'avvio di nuove procedure esecutive e cautelari
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Integrale e tempestivo pagamento delle somme</b>	<input type="checkbox"/> stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora ed in certe ipotesi, l'attenuazione o non punibilità in alcuni reati fiscali.



## DA SAPERE

### ROTTAMAZIONE BIS E CONTENZIOSI, TRA RINUNCIA E PROSECUZIONE

*di Nicola Forte e Aldo Milone - Tratto da Quotidiano Ipsoa*

*La riapertura (con estensione applicativa) dell'istituto della definizione agevolata dei carichi fiscali - rottamazione bis - produce effetti anche riguardo ai contenziosi tributari relativi proprio a tali carichi. Al riguardo, si distingue un duplice trattamento a seconda che i giudizi tributari siano giunti a conclusione ovvero risultino ancora in essere. I carichi che si sono resi definitivi a seguito di giudizio concluso sono senz'altro suscettibili di rottamazione, similmente a quelli la cui definitività discende dalla loro mancata impugnazione. Più composita è la situazione con riferimento ai carichi ancora giudizialmente in contestazione.*

Con riferimento ai carichi ancora giudizialmente in contestazione, è normativamente previsto che, all'interno dell'apposita dichiarazione da presentare all'agente della riscossione, in cui si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, il contribuente debba non solo indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto detti carichi, ma anche assumere "l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi".

Ebbene, la lettura sistematica della normativa in esame induce a ritenere che l'assunzione di siffatto ultimo impegno non postuli strettamente la "rinuncia al ricorso" disposta nell'ambito del processo tributario ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, a mente del quale essa "non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo". Ed invero, la norma definitoria non richiede espressamente la contestuale formalizzazione da parte del contribuente della rinuncia giudiziale, né subordina la definizione all'accettazione della rinuncia stessa da parte dell'agente della riscossione (o dell'ente impositore).

Ciò che, invero, assume rilievo determinante ai fini agevolativi - comportando l'estinzione dei debiti inclusi nei carichi definibili - è solo il "perfezionamento" della definizione, il quale si avvera unicamente con il "pagamento integrale e tempestivo" delle somme complessivamente dovute (con la sola eccezione del caso in cui il contribuente, per effetto di precedenti pagamenti parziali/rateali dei carichi, avesse già integralmente corrisposto quanto richiesto per la rottamazione, allorché il perfezionamento si ha con la mera formalità della presentazione della dichiarazione di adesione).

Tale comportamento solutorio concludente equivale a sostanziale e oggettiva rinuncia al contenzioso e - si badi - riverbera efficacia preclusiva anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.

### ***Estinzione del giudizio***

Tecnicamente, detto “pagamento perfezionativo” costituisce causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (ovviamente qualora il carico fiscale definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia); ciò anche se il debitore abbia irregolarmente omesso di assumere formalmente l’impegno a rinunciare al giudizio nella richiamata apposita dichiarazione, ma provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della definizione.

In questo senso permissivo si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria, la quale ha altresì chiarito che, quanto allo svolgimento della lite in corso, il contribuente può limitarsi a comunicare al Giudice tributario e alla controparte pubblica in giudizio che è venuta a cessare la materia del contendere, allegando la documentazione attestante l’avvenuto pagamento e richiedendo la conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio, potendo peraltro provvedere la stessa controparte a formulare la comunicazione e la richiesta in questione in caso di inerzia del contribuente (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2017, par. 6).

### ***Spese di lite***

Tale cessazione della materia del contendere (*rectius*, estinzione del giudizio), inoltre, comporta la compensazione delle spese di giudizio, giacché in specie si rende applicabile il disposto del comma 3 dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Questo specifico orientamento è stato recentemente accolto dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 5497 del 3 marzo 2017, con cui si è decisa l’estinzione del giudizio di legittimità in corso e la compensazione delle spese processuali, a seguito - appunto - della comunicata adesione del contribuente alla definizione agevolata delle cartelle impugnate.

Da questo arresto giurisprudenziale, tuttavia, parrebbe ricavarsi implicitamente l’attribuzione di una efficacia risolutiva del contenzioso pendente al semplice deposito giudiziale della domanda di definizione agevolata. Difatti, nella citata ordinanza si fa riferimento esclusivamente alla presentazione da parte del contribuente della dichiarazione di adesione alla rottamazione e alla conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio, senza alcun accenno al pagamento delle somme dovute ai fini definitivi. Orbene, se tale lacuna informativa non dipendesse dalla consueta concisa formulazione delle ordinanze, ma corrispondesse invece alla scrutinata ininfluenza del pagamento delle predette somme, significherebbe attribuire autosufficienza agli effetti processuali estintivi alla mera dichiarazione di adesione, non essendo richiesto altresì il perfezionamento della definizione medesima.

Per compiutezza, preme poi sottolineare che, in merito al regolamento delle spese di lite, a opposta conclusione è giunta la stessa Suprema Corte con la successiva ordinanza n. 8377 del 31 marzo 2017, nella quale invece tali spese sono state poste a carico del contribuente rinunciante al ricorso a seguito di adesione alla rottamazione, in considerazione della sua “soccombenza virtuale”.

A nostro parere, quest'ultima posizione pro-soccombenza (di rigoroso ossequio dell'art. 391 c.p.c.) non appare condivisibile, atteso che la compensazione delle spese si rivela non solo coerente con il dettato legislativo del menzionato art. 46, D.Lgs. n. 546/1992, ma altresì in perfetta sintonia con quanto contemplato proprio per analoghe discipline definitorie, che con la normativa in rassegna condividono pacificamente la medesima ratio ispiratrice, come quella sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall'art. 11, D.L. n. 50/2017, al cui comma 10, ultimo periodo, è esplicitamente ribadita la norma - estensibile in via analogica alla fattispecie in commento, pena una iniqua disparità di trattamento - secondo cui "le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".

A ben guardare la successione cronologica, sembrerebbe proprio che il legislatore del D.L. n. 50/2017, approvato in data 24 aprile 2017, si sia accorto del contrasto giurisprudenziale in essere e abbia inteso porvi riparo in via normativa, con una disposizione da considerarsi di valenza generale in ambito definitorio.

Ad ogni modo, nelle more di un orientamento definitivo in materia della magistratura superiore (auspicabilmente favorevole all'istituto compensativo), potrebbe - in via prudenziale - valutarsi l'opportunità di concordare con la controparte pubblica la compensazione delle spese giudiziali, depositando congiuntamente la relativa rinuncia giudiziale concordata.

### ***Sentenza sopraggiunta***

La disciplina definitoria in commento non prevede alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi vertenti sui carichi potenzialmente definibili.

Appare allora utile analizzare cosa accada nelle diverse ipotesi che una pronuncia giudiziale intervenga prima o dopo il perfezionamento della definizione agevolata.

Nel caso in cui venga emessa una sentenza esecutiva prima del perfezionamento della definizione agevolata, il contribuente può senza restrizioni avvantaggiarsi dell'esito positivo della decisione tributaria favorevole oppure - al contrario - ricorrere alla rottamazione dei carichi controversi per neutralizzare gli esiti della pronuncia sfavorevole.

Non paiono, inoltre, frapporsi ostacoli normativi all'adesione alla rottamazione anche in presenza di giudicato favorevole al contribuente, se e nella misura in cui questi ne abbia interesse (che potrebbe ravvisarsi - a mo' di esempio - nella valutazione circa la non definitività della sentenza a favore e la sua suscettibilità ad essere riformata a seguito di impugnazione officiosa).

Nell'opposto caso in cui la pronuncia esecutiva è emessa dopo il perfezionamento della definizione agevolata, in ipotesi di parte pubblica vittoriosa, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione a carico del contribuente, il quale vede così cristallizzarsi la sua posizione debitoria, non risentendo quindi dell'esito a lui sfavorevole.

Nel contrario caso di esito favorevole al contribuente, non verrà legittimata - simmetricamente - alcuna restituzione di quanto versato per il perfezionamento della rottamazione, che rimane acquisito a titolo definitivo alla conclusa procedura di definizione agevolata, attesa la intangibilità che l'esatto e tempestivo pagamento delle somme dovute è idoneo a conferirle. Entrambe le conclusioni suesposte trovano, evidentemente, fondamento nel principio giuridico - sotteso alla normativa dell'istituto definitorio - in base al quale gli effetti del perfezionamento

della definizione dei carichi fiscali prevalgono sugli esiti (sia anteriori che posteriori) degli eventuali giudizi aventi ad oggetto gli stessi carichi.

### ***Omesso perfezionamento della rottamazione***

È appena il caso di osservare, poi, che il mancato pagamento delle somme dovute per la rottamazione dei carichi, col corollario dell'omesso perfezionamento della (richiesta) definizione agevolata, vanificando la rinuncia espressa nella dichiarazione di definizione, non produce alcun effetto sui contenziosi in essere, i quali proseguono secondo il loro ordinario iter procedurale.

Deve, ragionevolmente, ritenersi che tale conseguenza (ossia: irrilevanza della rinuncia e prosecuzione del contenzioso) sia da riconoscersi anche relativamente a quei carichi, pur rientranti tra quelli definibili nell'ambito della apposita "comunicazione delle somme dovute" inviata dall'agente della riscossione, che il contribuente abbia selettivamente scelto di non rottamare, per i quali non si è dunque realizzato l'esito perfezionativo.

Da ultimo, vale la pena segnalare che quanto sin qui illustrato trova applicazione in riferimento non solo ai contenziosi aventi ad oggetto i carichi tributari definibili riscossi tramite iscrizione a ruolo, bensì anche a quelli riscossi tramite ingiunzione fiscale riferiti agli enti territoriali.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Acconto IVA dicembre 2017: riversamento all'Erario entro il 29 dicembre

---

Le somme versate a banche, uffici postali, agenti della riscossione, a titolo di acconto IVA nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre 2017 vanno riversate alla Banca d'Italia entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2017.

*Agenzia delle Entrate, Provv. 12/12/2017*

---

#### Credito 10% dell'IRAP: codici tributo per l'utilizzo in compensazione

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per utilizzare in compensazione il credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP, previsto dalla legge di Stabilità 2015 per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, ai fini del pagamento delle somme dovute a seguito dell'invio delle comunicazioni da controlli automatizzati.

*Agenzia delle Entrate, Ris. 12/12/2017, n. 150/E*

---

#### Iscrizioni ipotecarie con trattamento fiscale agevolato

---

Per le iscrizioni di ipoteca a garanzia dei crediti dei Comuni riscossi a mezzo di ingiunzione fiscale, trova applicazione l'esenzione da ogni tributo e diritto prevista dall'art. 47, D.P.R. n. 602/1973.

*Agenzia delle Entrate, Ris. 12/12/2017, n. 149/E*

---

#### Processo tributario telematico

---

Pubblicato in GU il Decreto relativo al potenziamento del deposito con modalità telematiche degli atti e dei documenti processuali nel processo tributario telematico: dal 12 dicembre aumenta a 10 MB la dimensione massima consentita per ogni singolo documento informatico da trasmettere.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto direttoriale 28/11/2017*

---

#### Country by country Report

---

Le comunicazioni delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione Paese per Paese (country by country report) devono essere inviate entro 60 giorni decorrenti dall'11 dicembre, quindi entro il 9 febbraio 2018.

*Agenzia delle Entrate, Provv. 11/12/2017*

---

#### Prescrizioni e frodi IVA: prevale il principio di legalità

---

L'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea deve essere conciliato con il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene. Pertanto, i giudici italiani, in procedimenti penali che riguardano frodi gravi in materia di IVA, non sono tenuti a



disapplicare le norme nazionali sulla prescrizione sulla base della sentenza Taricco, se ciò contrasta con il principio di legalità.

*Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 05/12/2017, C-42/17*

## LAVORO

---

### Trattamenti di vecchiaia

---

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dispone l'incremento - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - dei requisiti richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico per età.

*Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 5/12/2017*

## IMPRESA

---

### PMI: ufficiale l'accesso all'equity crowdfunding

---

Dal 3 gennaio 2018 anche le piccole e medie imprese (Pmi) potranno accedere al mercato dei capitali attraverso l'equity crowdfunding che, inizialmente, era riservato esclusivamente alle start-up e alle Pmi innovative

*Consob, delibera 29/11/2017, n. 20240*

---

### Art bonus

---

La legge delega per la riforma dello spettacolo conferma ed estende la platea dei soggetti beneficiari dell'Art-Bonus, il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

*Legge 22/11/2017, n. 175 (GU 12/12/2017, n. 289)*

## AGENDA

### Scadenze dal 14 al 28 dicembre 2017

---

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
<b>giovedì 14</b>	Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 ed IRAP 2017	
<b>venerdì 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
<b>lunedì 18</b>	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente, e su provvigioni e corrispettivi per locazioni brevi	
	Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio	

	amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
	Versamento saldo per il 2017 dell'imposta municipale propria	
	Versamento seconda rata a saldo TASI	
<b>Mercoledì 27</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile	
	Versamento acconto IVA	
	Versamento imposta di produzione e consumo	